

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

De' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1925.

Atti del Governo, registro 235, foglio 75. — GRANATA.

REGIO DECRETO 26 marzo 1925, n. 402.

Cessazione del corso legale e prescrizione delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 di vecchio tipo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 21 gennaio 1923, n. 215, contenente provvedimenti per il riordinamento della minuta circolazione;

Visto l'art. 5 del citato R. decreto-legge, che autorizza a fissare mediante decreti Reali i termini di cessazione del corso legale e della prescrizione delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 di vecchio tipo;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le monete di bronzo da centesimi 5 e 10 di vecchio tipo, di conio nazionale, cesseranno d'avere corso legale col 30 giugno 1925 e quelle che non saranno presentate per il cambio con altra valuta avente corso legale nel Regno alla Tesoreria centrale, alle sezioni di Regia tesoreria provinciale e coloniale, ai contabili finanziari e agli uffici postali e ferroviari, entro tale data, saranno senz'altro prescritte.